

**N. 02041/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02780/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2014, proposto da:

Florio Floriano & Figli S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 74 Int. 8;

contro

Acquedotto Pugliese S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Boezio e dall'avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Sebino, 29;

nei confronti di

Raggruppamento temporaneo Impresa del Fiume S.p.a – S.C.E.A.P. S.r.l., rispettivamente mandataria e mandante, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Fausta Matteo, con

domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Francesco Falcitelli, via Flaminia, 135; Responsabile Unico del Procedimento;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. I, n. 107 dd. 27 febbraio 2014, resa tra le parti, concernente affidamento lavori potenziamento, estendimento e risanamento rete fognaria

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. e del Raggruppamento temporaneo Impresa del Fiume S.p.a – S.C.E.A.P. S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante Florio Floriano & Figli S.r.l. l'avv. Carlo Colapinto, nonché per l'Acquedotto Pugliese S.p.a. l'avv. Massimo Gentile e per il Raggruppamento temporaneo Impresa del Fiume S.p.a – S.C.E.A.P. S.r.l. l'avv. Fausta Matteo.

Ritenuto che nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie la domanda cautelare in epigrafe non può essere accolta, avuto preminentemente riguardo alla circostanza che l'anomalia dell'offerta presentata dall'attuale appellante è stata apprezzata sia dal Nucleo tecnico di valutazione appositamente costituito dalla stazione appaltante, sia dal

tecnico di supporto successivamente nominato dalla stazione appaltante medesima, e che i relativi rilievi non appaiono superabili dalle controdeduzioni offerte dall'impresa; inoltre, sulla scorta dei principi elaborati sul punto da Cons. Stato, A.P., 29 novembre 2012 n. 36, non si ravvisa la fondatezza delle censure proposte avverso la nomina del predetto Nucleo quale soggetto preposto alla disamina dell'anomalia delle offerte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)[

Respinge l'appello (Ricorso numero: 2780/2014).

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 3.000,00.- (tremila/00) oltre ad IVA e CPA a favore sia dell'Acquedotto Pugliese S.p.a., sia del Raggruppamento temporaneo Impresa del Fiume S.p.a – S.C.E.A.P. S.r.l. l'avv. Fausta Matteo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)